

11

PROPOSTA DI LEGGE:Disciplina del Servizio Stampa della Regione PugliaCONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
R E L A Z I O N E Atti Consiglio n. 682/A III^a Legislatura

Sin dall'avvio dell'esperienza regionale si è avvertita l'esigenza di organizzare un servizio stampa capace di garantire un'adeguata informazione sull'attività degli organi della Regione, presupposto indispensabile per assicurare "la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali, delle formazioni economiche e culturali alla determinazione della politica regionale" affermata come principio istituzionale e programmatico nell'art. 1 dello Statuto della Regione Puglia.

In sede di organizzazione degli uffici, tale esigenza è stata tenuta presente, come testimonia l'art. 32 della l.r. n. 18/1974, con la scelta di istituire uno specifico Settore Stampa, comune agli organi regionali, e prevedendo l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti per il responsabile e per gli addetti stampa del Presidente del Consiglio e della Giunta, a garanzia della professionalità e, quindi, della qualità e della correttezza dell'informazione.

Le lacune e le contraddizioni, evidenti nel dettato e nel contesto della stessa legge 18 citata, hanno determinato notevoli difficoltà anche nella compiuta attuazione dell'art. 32, mentre, le esperienze maturate rendono ormai indilazionabile un'organica specifica disciplina per questa struttura, indubbiamente qualificata e qualificante per l'immagine esterna della Regione.

L'esempio di altre Regioni italiane, che hanno, già da tempo, provveduto a disciplinare con apposita normativa l'attività in questo campo, le ripetute prese di posizioni degli Ordini professionali ai vari livelli e della Federazione nazionale della stampa, la stessa recente sentenza della Corte costituzionale in ordine ai contenu

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ti dell'attività giornalistica, suggeriscono di estrapolare dal più generale disegno di organizzazione degli uffici regionali, questo tipo di servizio, anche in considerazione delle precipue valenze in una prospettiva non legata agli schemi tradizionali dei modelli burocratici.

La presente proposta di legge si ispira ai due principi della professionalità e della funzionalità: si articola, in particolare, sulla base della normativa della Regione Abruzzo, contenuta nella legge regionale 14 marzo 1975 n. 22 e successive modificazioni, che appare la più avanzata ed efficace in questa direzione, ma ■■ tiene presente anche l'analogica normativa già operante in altri ordinamenti regionali, come, ad esempio, la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 31 agosto 1981 n. 53 (art. 206) e la legge della Regione Lombardia 25 novembre 1973 n. 48 (art. 16).

Naturalmente sembra doveroso considerare adeguatamente anche i diritti quesiti in relazione alle particolari condizioni rappresentate dalla realtà e dalle strutture della Regione.

Si tratta naturalmente di una proposta aperta a tutti gli apporti costruttivi dei colleghi Consiglieri, dell'Ordine dei Giornalisti, dell'Associazione interregionale della Stampa, di tutti gli operatori dell'informazione, nel concorde impegno teso alla soluzione di un problema che riguarda in egual misura la Regione e la Comunità pugliese, al cui diritto all'informazione per quel che ci compete, dobbiamo dare risposte esaurienti e corrette con strumenti efficienti ed adeguati.

G. L.

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione e di quanto previsto dal D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dalla legge statale 5/8/81 n. 416, ritiene l'informazione premissa indispensabile per l'attuazione del principio affermato dall'art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonché strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.

G. Longo

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 2

L'impegno regionale è inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e delle autonomie locali;
- b) proporre all'attenzione dei cittadini le scelte di priorità delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un più corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli;
- c) operare per una sempre più completa conoscenza della realtà pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia;
- d) promuovere lo sviluppo dell'informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realtà, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli;
- e) attuare iniziative di ricerca, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell'informazione di interesse locale;
- f) sostenere, con opportune iniziative, le pubblicazioni di interesse locale e le emittenti radiotelevisive di particolare rilievo culturale.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 3

L'attività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l'utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI TV e di emittenti radiotelevisive private.

L'iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un'agenzia quotidiana di informazione nonché con la pubblicazione, anche con la formula dell'edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti e altro materiale.

I contenuti non dovranno esaurirsi nell'illustrazione delle attività degli organi regionali, ma dovranno proporre un dibattito aperto sulle problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta. L'utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiotelevisivi dovrà avvenire con testi giornalistici, nel rispetto della obiettività, della correttezza e della completezza dell'informazione pubblica, ovvero con immagini e filmati idonei che rispondano agli stessi criteri.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 4

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta, su proposta vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte che riguarda l'organo legislativo, approva una proposta di programma annuale di informazione da sottoporre alla competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta stessa.

Detto programma dovrà precisare gli obiettivi specifici che la Regione intende proporsi, specificando l'articolazione delle diverse presenze ed indicare le varie iniziative con la quantificazione della spesa necessaria.

Iniziative promozionali specifiche saranno concordate con gli assessori e con i settori interessati.

Per eventuali sopravvenute esigenze, la Giunta potrà disporre le opportune variazioni del programma annuale in ogni momento, anche in via di urgenza.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, la proposta di programma annuale è approvata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.



REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 5

Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa organizzato funzionalmente presso la Presidenza della Giunta e presso la Presidenza del Consiglio.

Nel predetto servizio, in applicazione della legge 3/2/1963 n. 69, sono impegnati giornalisti iscritti all'Ordine professionale, che si avvarranno della collaborazione di personale della Regione per le funzioni amministrative e di supporto, secondo le determinazioni rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.

4

REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 6.

Il servizio stampa predispone il programma annuale di informazione di cui al precedente art. 4 e ne cura l'attuazione assumendo tutte le iniziative utili in relazione ai fini proposti. Cura, altresì, l'informazione esterna della Regione, a tutti i livelli, e promuove iniziative e servizi giornalistici ed audiovisivi nel quadro del programma approvato dalla Giunta.

6

REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 7

Responsabile del servizio stampa è il coordinatore che firma come direttore responsabile tutte le pubblicazioni periodiche della Regione.

La struttura si articola in due uffici, uno per il Consiglio ed uno per la Giunta. I responsabili di ciascuno di detti uffici assumono la condirezione delle pubblicazioni, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta.

Ciascuno dei due uffici sarà composto, oltre che dal responsabile, da tre giornalisti.

Il coordinatore del servizio stampa risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.



REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 8

Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

5

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 9

Nell'ambito di quanto è stato fissato nel programma annuale di cui all'art. 4 e secondo le disposizioni che saranno stabilite dalla Giunta, il coordinatore del servizio stampa potrà:

- a) avvalersi di collaborazioni esterne per la redazione dei testi di interesse regionale da utilizzare nelle pubblicazioni della Regione o negli spazi su quotidiani, periodici, o in programmi televisivi;
- b) proporre alla Giunta l'utilizzazione di collaboratori esterni ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico;
- c) affidare ad elementi esterni lavori fotografici e grafici per le attività di cui alla presente legge.

I responsabili degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta potranno, nei rispettivi ambiti di competenza, proporre al coordinatore le necessarie collaborazioni esterne.

4

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 10

I responsabili di tutti gli uffici regionali sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a fornire al servizio stampa tutte le informazioni che saranno richieste e, comunque, necessarie all'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'G' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 11

L'incarico per il coordinamento del servizio stampa, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina, è attribuito dalla Giunta regionale, su proposta concorde del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, ad uno dei giornalisti impegnati nel servizio, al quale si riconosce la qualifica di redattore capo.

Gli incarichi per la direzione degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabili e revocabili con le stesse modalità previste per la nomina, sono attribuiti dalla Giunta regionale, che per l'ufficio stampa del Consiglio provvede su designazione vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a giornalisti addetti al servizio stampa, ai quali si riconosce la qualifica di redattore capo.

Al coordinatore ed ai responsabili dei due uffici viene corrisposta un'indennità aggiuntiva non inferiore a quella prevista per analoghe posizioni nella direzione degli uffici regionali.

65

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 12

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni a norma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, con compenso mensile forfettizzato non inferiore a un dodicesimo della retribuzione di capo servizio.

6

REGIONE PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 13

In sede di prima applicazione della presente legge gli iscritti all'Ordine dei giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1984 presso il Settore Stampa di cui alla legge regionale n. 18/1974, nonché gli addetti stampa che alla stessa data abbiano in corso un contratto giornalistico con la Regione saranno impegnati nel servizio stampa su loro istanza da presentare in carta libera al Presidente della Giunta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Vengono comunque fatti salvi i diritti quesiti ai livelli di provenienza.

Alla copertura dei posti di giornalista rimasti vacanti dopo la sistemazione di coloro i quali avranno presentato domanda nei modi e nei tempi di cui al comma precedente, si procederà ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato secondo i criteri di selezione che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero con assunzioni per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato rinnovabile.

Negli uffici stampa il personale in servizio che ne abbia titolo può svolgere il praticantato alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

4

REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 14

L'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogati.

La disciplina del servizio stampa della Regione prescinde dalla normativa di organizzazione degli uffici regionali.



REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE D.C.

ART. 15

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione **Consti**
liare permanente il 9.12.89

